Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo GIACOMO LEOPARDI
Via Cavour, 26 - 80058 Torre Annunziata (Napoli) - Tel. 081.8615253 - C.F.90082020638
email: naic8fy007@istruzione.it - PEC: naic8fy007@pec.istruzione.it - Web: www.comprensivoleopardi.edu.it

A tutto il personale della scuola
Agli
ASPP Ai
presposti
Agli addetti
antincendio Agli addetti
primo soccorso Agli addetti
uso defibrillatore
Al
RLS Al
RSPP Al
DSGA
Atti-albo sicurezza

Oggetto: Obbligo formativo e aggiornamento sicurezza personale Docente ed ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 -Indicazioni prescrittive del DS finalizzate all'avvio dei corsi obbligatori per l'anno scolastico 2019-2020.

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro in ottemperanza all'art.37 del D.Lgs.81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) e ss.mm.ii., all'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011e all'Accordo Stato- Regioni del 07 luglio 2016, ha l'obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 (*Testo unico per la sicurezza sul lavoro*) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l'obbligo di "*partecipare ai programmi di informazione, formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro"*.

Si **rammenta** che **la formazione obbligatoria sulla sicurezza** prevede per personale DOCENTE e ATA:

- n° 4 ore di *Formazione Generale* +n° 8 ore di *Formazione Specifica* (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore);
- formazione periodicamente ripetuta, aggiornamento di **n° 6 ore nei cinque anni**.

Nello specifico i lavoratori dell'I.C. LEOPARDI **dovranno attenersi** alle seguenti indicazioni:

a) **Il personale docente ed ATA** (vedi elenco in seguito riportato), che non ha frequen- tato i corsi sulla sicurezza o che sia privo di documentazione, dovrà svolgere la **for- mazione intera di 12 ore** con modalità e tempi da concordare.

b) **Il personale docente ed ATA** (vedi elenco in seguito riportato), che ha svolto la for- mazione di 12 ore a partire **dall'a.s. 2016-17** dovrà svolgere **6 ore di aggiornamento entro l'a.s. 2020-2021. C**oloro che hanno svolto il corso di formazione **nell'a.s. 2015-16** dovranno ripetere l'intero corso di 12 ore, non avendo aggiornato nel quinquennio**. A tal proposito si rammenta che lo scorso anno il personale docente, durante la chiusura per lockdown, sebbene proposto da questa Dirigenza, ha preferito rinviare il corso di formazione sulla sicurezza al presente anno, perdendo al possibilità del solo aggiornamento di 6 ore.**

c) **I preposti** (Cinque L., Cifelli Massimo Palmo, Paduano M., Menichino T.,Scognamiglio L., Poli F., Buo R., De Falco G., Pentangelo M.R.,Viscuso Rosa) ed il DSGA Francesca Scala dovranno svolgere l'intero corso pari ad 8 ore in aggiunta alla formazione come lavoratori..

d) **L'RLS** Giovanna De Falco, che ha svolto la **formazione obbligatoria di 32 ore** nell'a.s. 2011-2012, che avrebbe dovuto continuare ad aggiornarsi annualmente per 8 ore all'anno, dovrà svolgere nell'a.s. 2020-2021 **n. 32 ore di aggiornamento.**

e) **Gli addetti al primo soccorso** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per n.12 ore** nell'a.s. 2016-2017, avrebbero dovuto svolgere un **aggiornamento di n. 4 ore** nell'a.s. 2019- 2020. Pertanto ripeteranno il corso di **n. 12 ore.**

f) **Gli addetti antincendio** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per. n. 8 ore rischio medio nel 2015-16**, dovranno svolgere di nuovo il corso **di n. 8 ore** nell'a.s. 2020-2021.

g) **Gli addetti antincendio** (vedi elenco in seguito riportato) **formati per. n. 16 ore rischio alto** nell'a.s. 2018-2019, dovranno svolgere un **aggiornamento di n. 8 ore** nell'a.s. 2020-2021

h) **Gli addetti all'uso del defibrillatore** (Marasco T., Oliva A.) **formati per n. 5 ore** nell'a.s. 2015-2016, dovranno svolgere un **nuovo corso di formazione di n. 5 ore** nell'a.s. 2020-2021 perché la formazione BLS-D va rinnovata **ogni due anni. Si estenderà la formazione ad altro personale.**

i) **Gli ASPP addetti al servizio di prevenzione e protezione** (Abagnale Angela, Buo Rosalia,, De Falco G., Cinque Luisa, Scognamiglio L., Poli F., Viscuso Rosa) dovranno svolgere nell'a.s. 2020-2021 una **formazione di n.28 ore (modulo A) e di n. 48 ore (modulo B)** con un **aggiornamento quinquennale di n. 20 ore** da svolgere entro l'a.s. 2025-2026.

Si precisa che i corsi sono obbligatori. Pertanto tutti i lavoratori che non abbiano conseguito alcuna certificazione di cui all'art 37 del TU 81/08 saranno attivati corsi di 12 ore. Per tutti lavoratori la cui ultima formazione risale all'a.s. 2016.2017 sarà organizzato un aggiornamento di ore 6. Si prega consulare il report allegato alla presente e di segnalare eventuali imprecisioni. Si allegano informazioni utili al riguardo

PSN - Tabella riepilogativa della formazione obbligatoria in materia di sicurezza

FIGURA	riferimento normativo	ore formazione	ore aggiornamento	Cadenza aggiornamento	Possibilità E-learning
lavoratori	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	4 generale + 8 specifiche (*)	6	quinquennale	formazione generale e aggiornamento
preposti	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	8 (**)	6	quinquennale	trattazione di alcuni argomenti e aggiornamento
Dirigente Scolastico non RSPP	art. 37 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	16	6	quinquennale	formazione + aggiornamento
Dirigente Scolastico-RSPP	art. 34 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni 21.12.11	32	10	quinquennale	moduli 1 e 2 + aggiornamento
RSPP	art. 32 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28 + 48 + 24	40	quinquennale	aggiornamento
ASPP	art. 32 D.lgs. 81/08 Accordo Stato-Regioni n. 128 del 07/07/2016	28 + 48	20	quinquennale	aggiornamento
RLS	art. 37 c. 11 D.lgs. 81/08	32	8	annuale	NO
Addetto Primo Soccorso	art. 45 D.lgs. 81/08 DM 388/03	12	4 Almeno il modulo di intervento pratico	triennale	NO
Addetto antincendio	art. 43 D.lgs. 81/08 DM 10.3.98	Rischio basso 4	2	triennale	NO
		Rischio medio 8	5		
		Rischio Alto 16	8		

(*) in attesa di specificazioni che introducano differenziazioni in relazione alla mansione; (**) in aggiunta alla formazione come lavoratori;
(***) secondo il livello di rischio incendio dell'edificio scolastico: Rischio BASSO <100 presenze; MEDIO < =1.000 presenze ; Rischio ELEVATO: > 1.000 presenze.

APPENDICE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEI LAVORATORI, DEI PREPOSTI E DEI DIRIGENTI

La formazione congiuntamente all'informazione costituiscono le attività attraverso le quali viene data concreta attuazione al principio di attiva partecipazione al sistema della sicurezza e prevenzione dai rischi. La formazione è obbligatoria per i dirigenti, per i preposti, per i lavoratori, per gli studenti equiparati ai lavoratori, per il rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza (RLS), per i dirigenti-RSPP, per gli addetti antincendio e al primo soccorso.
La formazione è assicurata dal datore di lavoro, di norma, all'assunzione, al trasferimento o cambiamento di mansioni, per variazione dell'organizzazione del lavoro o per introduzione di nuove attrezzature e/o tecnologie.
Il 21 dicembre 2011 sono stati approvati i due Accordi Stato-Regioni sulla formazione di lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro-RSPP. I documenti, entrati in vigore il 26 gennaio 2012, stabiliscono il percorso, i contenuti e il monte ore di formazione necessari a ogni singolo ruolo per adempiere al proprio **obbligo formativo**.

LAVORATORI

Ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 81/08 sono lavoratori tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa con o senza retribuzione; nelle istituzioni scolastiche sono i dirigenti, i docenti, il personale ATA e gli studenti.
Formazione generale 4 ore (si può svolgere anche in e-learning)
Formazione specifica
Sulla base del grado di rischio rilevato a valle della valutazione dei rischi e riportata nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), la durata **"minima"** dei **percorsi formativi è** di:

- 4 ore, per i lavoratori/trici delle aziende dei settori della classe di rischio basso;
- 8 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio medio;
- 12 ore, per i lavoratori/trici delle per le aziende dei settori della classe di rischio alto. Si svolge esclusivamente in presenza.

I lavoratori hanno l'obbligo di *"partecipare ai programmi di informazione formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro"* (art. 20 punto 2 lettera h) del Dlgs 81/08). In caso di inosservanza sono soggetti alle specifiche sanzioni previste dal Dlgs 81/08. Ai sensi dell'art 6 comma 2, lettera k) del CCNL 2006-2009 le modalità di partecipazione ai programmi di formazione obbligatoria sono oggetto di contrattazione integrativa a livello di istituzione scolastica. Il CCNI di scuola potrà precisare che le azioni formative sono organizzate, prioritariamente, durante l'orario di lavoro; qualora ciò non fosse possibile le ore impegnate sono considerate tempo di lavoro con possibilità di recupero o compensate con le risorse del finanziamento per la sicurezza e/o con il fondo d'istituto.

PREPOSTI

Si definiscono preposti le persone che in ragione delle competenze professionali e nei limiti delle deleghe conferite, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute.
Nelle istituzioni scolastiche sono preposti i DSGA nei confronti del personale ATA, i Docenti nei confronti degli alunni, i Responsabili di plesso o sezioni staccate con specifico incarico, gli ITP e gli Assistenti Tecnici nell' attività didattica di laboratorio, i Collaboratori scolastici nella vigilanza sulla permanenza degli studenti nell'edificio.
Il Dlgs 81/08 per la prima volta ha previsto l'obbligo specifico di sottoporre tale figura (al pari del dirigente) a particolare formazione, a carico del datore di lavoro, adeguata allo svolgimento del ruolo.
La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, integrata da una

formazione aggiuntiva la cui durata **"minima" è di 8 ore**.
Essa prevede un modulo articolato in 8 punti di cui i primi 5, di formazione comune a tutte le macrocategorie di rischio aziendale, sono erogabili anche in modalità e-learning. I successivi 3 punti del modulo sono da svolgere esclusivamente con una formazione in presenza (ad ogni punto corrisponde 1 ora).

DIRIGENTI

Dirigenti sono le persone che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati, sovrintendono all'attività lavorativa, esercitando un funzionale potere di iniziativa; nella scuola il dirigente è datore di lavoro.
Per il **dirigente** viene delineato un percorso formativo specifico: infatti è prevista una formazione strutturata in quattro moduli (giuridico-normativo; gestione ed organizzazione della sicurezza; individuazione e valutazione dei rischi; comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori) con una durata **"minima" di 16 ore.**

OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO

Per le suddette categorie (lavoratori, preposti e dirigenti) è previsto anche **l'obbligo di aggiornamento**, con una **periodicità quinquennale** e una durata **"minima" di 6 ore**, per tutti i livelli di rischio aziendale.

DIRIGENTE-RSPP

Ai sensi dell'art. 34 del Dlgs 81/08 il dirigente/datore di lavoro può svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). In tal caso il dirigente avrà l'obbligo di frequentare **32 ore di formazione** (il settore istruzione è individuato a rischio MEDIO dalla classificazione ATECO 2002-2007) e un **aggiornamento obbligatorio**, con periodicità quinquennale, di **10 ore**.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

Particolare rilievo è dato alla formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS). La formazione e l'aggiornamento del RLS sono oggetto di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei contenuti minimi determinati dalla legge. Attualmente la durata **"minima"** è **32 ore di cui 12 ore su rischi specifici presenti in azienda**. Il CCNL disciplina anche le modalità dell'**obbligo di aggiornamento periodico**, la cui durata non può essere inferiore a **4 ore annue** per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a **8 ore annue** per le imprese con più di 50 lavoratori.

ADDETTI

Sono i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro *in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque,* ***di gestione dell'emergenza****, i quali devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.*
La durata "minima" delle attività di formazione degli ***addetti antincendio*** è di:

16 ore per il rischio antincendio ELEVATO

8 ore per il rischio antincendio MEDIO
4 ore per il rischio antincendio BASSO

Le istituzioni scolastiche con più di 300 persone presenti sono classificati a rischio ELEVATO.

L'aggiornamento periodico, in attesa dell'emanazione delle nuove disposizioni, è disciplinato da una circolare dei VVFF che prevede tre tipologie di corsi: corso A di 2 ore, corso B di 5 ore (2h di teoria e 2h di pratica) e corso C di 8ore (3h di teoria e 5h di pratica).

La formazione degli ***Addetti al Primo Soccorso*** presenti nella Scuola deve essere svolta da personale medico e deve rispettare contenuti e tempi minimi previsti per le aziende di gruppo B (in pratica almeno 12 ore di formazione, di cui 8 ore di teoria e 4 di interventi pratici) ed un aggiornamento con periodicità triennale di 4 ore. Agli Addetti al Primo Soccorso devono anche essere garantiti Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) (guanti, mascherine, ecc.).

2. REPORT CORSO FORMAZIONE-AGGIORNAMENTO SICUREZZA PER LAVORATORI art.36 del d.lgs.81/08 A.S. 2019/20

Si riporta di seguito in allegato l' elenco dei lavoratori con i dati ottenuti da una prima indagine, effettuata dalla sottoscritta con l'ausilio della RLS Giovanna De Falco, relativamente allo svolgimento dei corsi sicurezza svolti dai lavoratori dei tre ordini di scuola.

E' fatto obbligo, per i neo arrivati al primo settembre 2020 consegnare le informazioni necessarie alla RLS Giovanna De Falco entro **e non oltre il giorno 16 ottobre 2019** per consentire al datore di lavoro Dirigente scolastico di avviare, **nel più breve tempo possibile,** i corsi obbligatori sulla sicurezza.

Ciò ai fini di un rapido censimento dei titoli posseduti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dal personale in servizio presso questa istituzione scolastica dal corrente a. s. 2019/20 e con la precipua finalità di predisporre al più presto le relative attività di formazione/aggiornamento in applicazione di quanto disposto dall' art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli art. 72 e 73 del CCNL 29/11/2017

Si precisa che i corsi si svolgeranno in modalità a distanza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Antonella d'Urzo
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
Codicedell'Amministrazioneenormeadessoconnesse

Firmato digitalmente da ANTONELLA D'URZO